

Decreto 19 ottobre 1995.

G.U.R.S. N.6 del 3-2-1996 PARTE I

Modifica del decreto 10 gennaio 1995, concernente divieto della pesca di forme giovanili di ricciola nei compartimenti marittimi della Sicilia.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme di ammaazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639. con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Visto, in particolare, l'art. 87 del D.P.R. n. 1639/68, concernente la lunghezza minima dei pesci;

Visto il decreto n. 5 del 10 gennaio 1995, con il quale è stato posto il divieto dell'esercizio della pesca di forme giovanili di ricciola che non abbiano raggiunto il peso di 500 grammi nei compartimenti marittimi siciliani;

Esaminata la richiesta n. 51/95 del 30 agosto 1995, presentata dalla cooperativa Mare Nostrum di Porticello, con la quale si chiede di rivedere il decreto n. 5 del 10 gennaio 1995, che individua la taglia minima della ricciola, atteso che nel periodo in cui si esercita la pesca della lampuca e dei fanfari è ipotizzabile anche il prelievo accidentale di ricciola di misura inferiore a quella prevista dal sopracitato decreto n. 5/1995;

Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale, con parere reso nella seduta del 13 settembre 1995, ha ritenuto di modificare il periodo del divieto prefissato dal summenzionato decreto;

Preso atto che il periodo di divieto ipotizzato dal Consiglio regionale della pesca è compreso tra il 20 luglio e il 15 settembre;

Per le motivazioni di cui in narrativa;

Decreta:

Art. 1

A modifica del decreto n. 5 del 10 gennaio 1995, nei compartimenti marittimi della Sicilia, il periodo di divieto della pesca di forme giovanili di ricciola che non abbiano raggiunto il peso di 500 grammi è fissato dal 20 luglio al 5 settembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 19 ottobre 1995

AB B ATE

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì il dicembre 1995.
Reg. n. 1 Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 29,*

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.